



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI MIAGLIANO

IL PIU' PICCOLO COMUNE DEL PIEMONTE PER ESTENSIONE TERRITORIALE

13816 - MIAGLIANO - Piazza M. Libertà, 3 - Tel. 015/2476035 – Fax 015/2476707
C.F.: 81002150027 - P. IVA: 00373450022 - E-mail: miagliano@ptb.provincia.biella.it

ORDINANZA N. 5/2017

OGGETTO : ORDINANZA DI RIMOZIONE VEICOLO ABBANDONATO (Art. 1 D.M. 460/99).

IL SINDACO

CONSIDERATO CHE con nota prot. n. 0009893 del 07/06/2016 e recepita al protocollo del Comune al n. 0001277 del 07/06/2016 la Prefettura di Biella ha comunicato a questo Ente la segnalazione del Comando Stazione dei Carabinieri di Andorno Micca circa la presenza di un veicolo a motore abbandonato in un parcheggio sul territorio comunale in Largo Gili, modello Autobianchi Lancia Y10, targata VC 582877, sprovvista di certificato di assicurazione obbligatoria;

DATO ATTO che a seguito di ulteriori accertamento è emerso che il predetto autoveicolo abbandonato risulta essere di proprietà della [REDACTED]

ATTESO che il veicolo in questione, in evidente stato di abbandono, risulta ormai in pessime condizioni e non marciante, tale da configurarsi di fatto quale rifiuto di categoria “veicolo fuori uso” e per il quale occorre procedere alla sua rimozione/demolizione.

EVIDENZIATO CHE il soggetto summenzionato che ha ripetutamente dichiarato di essere nell'impossibilità materiale di provvedere a trasferire il mezzo presso un centro di raccolta autorizzato oltre che alla sua successiva demolizione e radiazione, in quanto nullatenente;

RICHIAMATA a tal proposito la succitata comunicazione da parte della Prefettura di Biella e della Stazione dei Carabinieri con cui si richiede all'autorità sindacale la conseguente emissione di ordinanza di rottamazione del veicolo di che trattasi;

VISTO l'art. 1 D.M. 460/99, in merito alla procedura da seguire in caso di rinvenimento su aree pubbliche o ad uso pubblico di veicolo a motore o rimorchio in condizioni da far presumere lo stato di abbandono;

VISTO Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti;

VISTO l'articolo 192 de suddetto decreto che impone i divieto generale di abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo;

RILEVATA la necessità, in sussistenza di protratta inesecuzione di rimozione, ai sensi dell'art. 1 del D.M. 460/99;

RICHIAMATO altresì l'art. 231 comma del D.Lgs 24 giugno 2003, n.209 che impone la demolizione dei veicoli tramite consegna ad un centro di raccolta autorizzato ai sensi degli artt. 208, 209 e 210, ai fini della sua messa in sicurezza e recupero dei materiali;

CONSTATATA l'avvenuta revoca dei due fermi amministrativi, che gravavano sul veicolo summenzionato, come da visura effettuata in data 23/02/2017;

tutto ciò premesso e considerato;

ORDINA

[REDACTED], quale proprietaria del suddetto veicolo abbandonato di provvedere a sue spese e cura, entro 30 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza:

- a. Allo smaltimento presso centro di raccolta autorizzato del veicolo abbandonato e alla radiazione dello stesso, avendo cura di consegnare anche i documenti di proprietà e di circolazione.
- b. Alla certificazione del centro di raccolta di quanto conferito.

Al medesimo si prescrive altresì al Comune l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo.

AVVERTE

CHE nel caso di inottemperanza a quanto previsto dalla presente ordinanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 255 del D.lgs. n.152/06.

Il presente atto è notificato ai suddetti soggetti dai messi comunali.

L'Autorità di Pubblica Sicurezza è incaricato di controllare l'esecuzione del presente atto.

Ai sensi del Capo II della legge n.241/90 si comunica che il responsabile del procedimento amministrativo è il Sindaco.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 7.08.90 n.241 si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dalla data di notificazione

Miagliano, lì 28.02.2016

IL SINDACO
F.TO MOGNAZ Alessandro